

Roma, 24 ottobre 2022

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Società tra professionisti (STP) – Maggioranza dei 2/3 “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), Legge n. 183/2011¹ - Indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale

Gentile Presidente,

il 01 ottobre 2019 la FNOVI ha rivolto una richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute circa la corretta interpretazione del quanto disposto dall’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 chiedendo, in particolare, di chiarire se i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” previsti dalla citata disposizione normativa dovessero o meno essere considerati cumulativi per poter procedere all’iscrizione della STP nell’Albo professionale.

Essendo rimasta detta richiesta inevasa, la FNOVI ha, non solo provveduto a sollecitare un riscontro dal Ministero, ma contestualmente ha ritenuto opportuno avviare una “indagine” volta a verificare l’orientamento in argomento dei diversi Consigli/ Federazioni nazionali.

I dati emersi hanno, di fatto, confermato il permanere di diversi atteggiamenti attuativi in argomento e, soprattutto, hanno rivelato l’adozione da parte di diversi Consigli/ Federazioni nazionali dell’orientamento privilegiato dall’AGCM² che ritiene che *“i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” (...) non vengano considerati cumulativi (...) al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla nuova normativa in materia di STP”*.


¹ Il testo della L. n. 183/2011 è consultabile sul sito www.fnovi.it a questo link: <https://www.fnovi.it/fnovi/chi-siamo>;

² Segnalazione AGCM AS1589 e segnalazione AGCM AS1589B.

Per tali ragioni, nelle more di un riscontro da parte del Ministero interessato e al fine di non continuare a perpetrare un ingiustificato limite concorrenziale alle STP in ambito veterinario, la scrivente Federazione, ad ulteriore chiarimento della Circolare FNOVI n. 2/2013, ritiene doveroso far proprio l'orientamento interpretativo dell'AGCM.

Ciò nondimeno si chiarisce che l'AGCM ha specificato la *"necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali"* anche mediante l'adozione di *"patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi"*.

Riservandomi di tornare in argomento in esito al riscontro del Ministero della Salute
Ti porgo cordiali saluti.


Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)